



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti
Alla udienza del 11/05/2017 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa lavoro di I grado iscritta al N 24631/2015 R.G. promossa da:

con il patrocinio dell'avv.
GARGIULO UMBERTO e ALESSANDRA INGANGI, con elezione di domicilio in
VIA M.ZANNOTTI 20 - NAPOLI, come da procura in atti;

RICORRENTE

contro:

S.P.A., con il patrocinio
dell'avv. FRANCESCO CASTIGLIONE, con elezione di domicilio in VIA
CARDUCCI 42 80121 NAPOLI;

RESISTENTE

OGGETTO: mansioni superiori

CONCLUSIONI: come in atti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 16-11-2015 la ricorrente in epigrafe, premesso di essere dipendente dall'1-7-2007, dell' , con inquadramento, da ultimo, nella 3^a Area, qualifica professionale di "Collaboratore di ufficio" par. retr. 175, esponeva: a) che, a partire da due mesi successivi alla assunzione, era stata addetta alla Unità di Programmazione e Gestione dell'Esercizio, occupandosi del settore Programmazione; b) che, nello specifico, si era occupata dell'elaborazione del Programma di Esercizio, sulla base del Piano di Esercizio Annuale, in base alle linee strategiche elaborate dal responsabile dell'unità, ing. , avvalendosi del lavoro delle cinque risorse addette all'ufficio programmazione, di cui aveva il coordinamento; c) che, ai fini dell'elaborazione del programma di esercizio, aveva raccolto e valutato le istanze dei coordinatori di esercizio, per le modifiche dei grafici orari e dei turni guida; elaborato le statistiche circa la forza lavoro presente ed elaborato il sistema di turnazione, quanto a numero e tipologia; elaborato i dati relativi alla distribuzione delle vetture sulle singole linee; definito le modifiche da apportare al programma di esercizio con relative strategie di intervento; assegnato le commesse relative al personale tecnico, controllando la correttezza del lavoro svolto, segnalando le criticità e suggerendo le soluzioni più appropriate; d) che le modifiche degli orari erano da lei



disposte autonomamente sulla base delle strategie di intervento determinate con il responsabile dell'Unità; e) che, analogamente, aveva agito per i programmi di esercizio relativi a eventi specifici o a particolari periodi dell'anno; f) che si era occupata di tutte le operazioni necessarie alla conoscenza delle modifiche da parte delle unità interessate; g) che, da luglio 2014, a seguito dell'accorpamento dell'Unità Gestione Movimento all'Unità Programmazione Gestione e Controllo dell'Esercizio, si era anche occupata delle attività legale alla cd. "vestizione" del servizio; h) che era stata referente tecnico per il miglioramento di alcuni servizi informatici; i) che aveva partecipato, come consulente tecnico dell'azienda, ad incontri sindacali, oltre che a conferenze di servizio in sostituzione dell'ing. d) che tali mansioni erano ascrivibili alla 1^ Area professionale, figura "Professional", parametro retributivo 230; e) che, in conseguenza dell'espletamento di mansioni superiori, avevano maturato il diritto all'inquadramento nella superiore area professionale, parametro 230, oltre che alle differenze retributive del superiore profilo professionale.

Pertanto, adiva il giudice del lavoro del tribunale di Napoli per sentire accertare il diritto all'inquadramento nella qualifica professionale di Capo unità organizzativa amm./tecnica, 1^ Area, parametro 230, del ccnl di settore dal 2-12-2007, ed il diritto al conseguente trattamento economico, dall'1-9-2007 con condanna dell'azienda convenuta al pagamento delle differenze retributive, nella misura di € 91.607,94 oltre accessori.

Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva, per la società convenuta, eccependo la prescrizione dei crediti; nel merito chiedeva il rigetto della domanda.

Nel merito, la domanda è fondata nei sensi definiti dalla presente motivazione.

L'art. 2103 c.c., nel testo modificato dall'art. 13 della legge n. 300 del 1970, attribuisce al lavoratore utilizzato per un certo tempo dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificati rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva a tale attività ed alla relativa qualifica.

In materia di rapporti di lavoro del personale di azienda esercente un pubblico servizio di trasporto in concessione, l'assoggettamento alla speciale disciplina prevista dal regolamento all. A al r.d.l. 8.1.1931, n. 148 e dagli artt. 7 e 9 l. 1.2.78 n. 30 esclude l'applicabilità dell'art. 2103 cc in punto di promozione automatica (Cass. civ., sez. lavoro, 12/07/2004, n.12871; Cass. civ., sez. lavoro, 09/08/2002, n.12119; Cass. civ., sez. lavoro, 16/12/2000, n.15897; Cass. civ., sez. lavoro, 08/04/1997, n.3027; Cass. lav. 22.5.91, n. 5738, Cass. lav. 1.12.89, n. 5286; Cass. lav. 21.11.81, n. 6211).

Detta disciplina speciale subordina il conferimento del superiore inquadramento ad una serie di condizioni: l'ordine scritto del direttore dell'azienda di assegnazione alle



superiori mansioni, la vacanza del posto alla stregua della tabella aziendale delle qualifiche e del regolamento per gli avanzamenti e le promozioni compilati in base alle direttive legislative ed in attuazione delle pattuizioni collettive ai vari livelli, nonchè, ove previsto, il metodo selettivo predisposto per la relativa copertura, elementi tutti la cui prova incombe sull'attore reclamante (in argomento cfr. Cass. lav. 8.5.91, n. 5113; Cass. lav. 1.12.89, n. 5286; Cass. lav. 19.2.88, n. 1747; Cass. lav. 21.8.87, n. 6990; Cass. lav. 1.9.86, n. 5343)

La Corte Costituzionale ha ripetutamente affermato la piena legittimità del *particularisme* della normativa disciplinatrice i rapporti di impiego delle imprese concessionarie dei pubblici servizi di trasporto, sul costante rilievo della peculiarità dei rapporti di lavoro in organizzazioni produttive improntate al modello della pianta organica e dell'assegnazione di posti mediante prove selettive (Corte Cost. nn. 396/93; 500/88; 354/87; 257/84; 168/73, 57/72; 130/70, 39/69).

Le richiamate disposizioni dell'all. A del r.d. del 1931 n. 148, infine, non sono state neanche abrogate dall'art. 1 della legge 12 luglio 1988 n. 270, essendosi tale norma limitata, in una ottica di delegificazione, a prevederne la derogabilità ad opera di disposizioni della disciplina collettiva nazionale di categoria (Cass. lav. 19.3.91, n. 2898).

Si tratta, secondo la citata giurisprudenza, di una disciplina speciale, com'è speciale l'intera disciplina del rapporto di lavoro del personale autoferrotranviario per le garanzie di stabilità e di congrua retribuzione assicurate ai lavoratori, in certo qual modo assimilati ai dipendenti pubblici (Cfr. al riguardo Cass. 9 agosto 2002 n. 12119 la quale ha riconosciuto lo *ius variandi* anche in *peius* cui adde Cass. 4 aprile 2005 n. 6943).

Nè può sottacersi che la peculiarità di questa normativa è strettamente funzionalizzata ad un interesse pubblico identificabile nell'esigenza di assicurare - in modo regolare, e con obiettività - l'espletamento del servizio pubblico, proprio mediante la scelta del personale più idoneo.

Tanto però non esclude, nel caso di prolungata copertura del posto, che questa circostanza possa essere apprezzata e valutata dal giudice quale elemento presuntivo dell'esistenza, e, come ritenuto dalla Suprema Corte (Cass. 16 maggio 2003 n. 77029), di una effettiva vacanza del posto che, di fatto, è stato ricoperto dal lavoratore con qualifica inferiore, e di un ordine del Direttore dell'azienda laddove siano riscontrabili reiterate disposizioni di servizio tali da fare presumere una esplicitazione della volontà della Direzione di adibire a mansioni superiori un lavoratore idoneo a tali mansioni, e ancora l'inesistenza di una riserva datoriale di ricoprire il relativo posto mediante concorso.

Non può a tali fini non venire in considerazione, invero, che il prolungato affidamento di mansioni superiori - non rispondendo di per sè all'esigenza temporanea di cui R.D. n. 138 del 1931, All. A, art. 18 - implica, necessariamente, da parte del datore di lavoro - o se si vuole da parte del Direttore - un giudizio di idoneità del lavoratore all'espletamento di siffatte mansioni e risponde, quindi, all'esigenza di assicurare che il servizio pubblico sia svolto da personale idoneo anche



senza prova selettiva.

Del resto, non può non rimarcarsi che la Corte di legittimità, nell'affermare l'implicita abrogazione per incompatibilità con il sistema complessivo del R.D. n. 148 del 1931, all. A, art. 58), prevedente la giurisdizione del giudice amministrativo in materia disciplinare, ha sottolineato che a fronte della chiara ed univoca evoluzione della disciplina complessiva del rapporto di pubblico impiego, diventa più difficile sostenere ancora la piena specialità del rapporto degli autoferrotranvieri che appare vistosamente sbiadita dai numerosi interventi normativi (Cass. S.U. 13 gennaio 2005 n. 460).

La tendenza verso un graduale avvicinamento della disciplina del rapporto di lavoro in questione a quella del rapporto privato, già anticipata dalla L. 29 marzo 1983, n. 93 (legge-quadro sul pubblico impiego) attraverso una valorizzazione dell'autonomia collettiva quale fonte sussidiaria della medesima disciplina, trovò, infatti, il suo culmine nella L. 23 ottobre 1992, n. 421 la quale delegò al Governo la "razionalizzazione e revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale".

E si è finito per realizzare tale obiettivo - dapprima con il primo dei decreti delegati (D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29) - e poi mediante la graduale soggezione dei rapporti alle norme di diritto civile ed alla contrattazione collettiva e individuale, nonché alla giurisdizione del giudice ordinario facendo sempre "salvi, per ciò che attiene ai rapporti di pubblico impiego, i limiti collegati al perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione delle pubbliche amministrazioni sono indirizzati".

Nè può negarsi che la scelta del legislatore di affidare, in via esclusiva, alle parti sindacali il compito di regolamentare il rapporto di lavoro, metteva già allora in crisi una delle ragioni che giustificava la specialità della disciplina del 1931; non risultando più attuale l'esigenza di far convivere, attraverso la predisposizione di un'unica disciplina, la tutela degli interessi generali, collegati al buon funzionamento del servizio, con quelli particolari, propri del contratto di lavoro che legittimava la previsione di una duplice competenza giurisdizionale -(Così Cass. S.U. 13 gennaio 2005 n. 460 in motivazione).

Corollario dei principi sopra enunciati è, secondo gli arresti più recenti della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez. Lav. 9344/2012; Cass. Sez. Lav. n. 12601 17/06/2016) che la specialità del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri deve, ora, intendersi in senso relativo per cui non osta a che, per quanto riguarda il R.D. 148 del 1931, all. A., art. 18, debba applicarsi in relazione alla forma degli atti il principio privatistico in base al quale detta forma - se non è richiesta dalle parti espressamente come ad substantiam - possa valere ad probationem e ciò come prova che la scelta è stata effettuata tenendo presente l'idoneità del soggetto e la sicurezza del trasporto.

Pertanto difettando l'espresso provvedimento del Direttore la prova può essere data in altra maniera sempre che venga accertato - attraverso vari elementi anche presuntivi (art. 2729 c.c.)- che quelle garanzie d'interesse pubblico, cui è chiamato a soddisfare il provvedimento espresso del Direttore, vengono ad essere soddisfatte



ugualmente da altri fatti, come, per esempio, dall'esistenza di reiterati ordini di servizio protrattisi per molto tempo ed in vacanza del posto in organico.

Ciò posto, è opportuno riportare testualmente le declaratorie delle categorie di inquadramento così come delineate dalla contrattazione collettiva dedotta in giudizio (CCNL novembre 2000/aprile 2013 autoferrotranvieri), sia con riferimento alla categoria di appartenenza del ricorrente (Area Professionale 3) che a quella richiesta (Area Professionale 1).

L'Area Professionale 3, "Mansioni Operative", comprende i lavoratori che, in possesso delle relative abilitazioni ove richieste, svolgono funzioni richiedenti adeguate conoscenze tecniche o teorico - pratiche, anche coordinando e controllando l'attività di altri lavoratori. Operano, sulla base di procedure e direttive di massima, con un'autonomia operativa circoscritta nelle attività specifiche dell'area operativa di appartenenza. Tra questi, la figura professionale del Collaboratore di ufficio (par. 175) che in possesso di adeguata capacità professionale, svolge compiti tecnico amministrativi di contenuto significativo.

Nella Area 1, "Mansioni gestionali e professionali", sono, invece, compresi i lavoratori che svolgono con carattere di continuità e con un elevato grado di competenza tecnica e/o gestionale-organizzativa, funzioni di rilevante importanza e responsabilità al fine del raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Vi rientrano il "Responsabile unità amm./tecnica complessa", par. 250, posto a capo di unità organizzative caratterizzate da notevole complessità gestionale e/o tecnica e che opera, con ampi margini di discrezionalità ed autonomia, sulla base delle direttive della direzione di settore, fornendo un apporto significativo al raggiungimento degli obiettivi aziendali e il "Professional", par. 230, che, con un'elevata competenza professionale, opera con ampi margini di autonomia per la soluzione di problemi di notevole complessità.

Vi rientra, altresì, il Capo unità organizzativa amm./tecnica (230) che comprende Lavoratori che gestiscono, con margini di discrezionalità ed autonomia, strutture organizzative e relative risorse, pianificando attività ed interventi, controllando l'andamento degli stessi e dei relativi risultati con notevoli competenze in merito alla soluzione di problemi connessi alla gestione delle risorse umane, tecniche e/o finanziarie a loro affidate.

Per completezza, risulta utile riportare anche la declaratoria per la Area 2, "Mansioni di coordinamento e specialistiche" che comprende i lavoratori che svolgono attività richiedenti competenze tecnico/specialistiche e/o gestionali finalizzate alla realizzazione di processi produttivi. Tali attività possono essere svolte sia attraverso il coordinamento di specifiche unità organizzative sia attraverso l'applicazione di competenze tecnico/ specialistiche che richiedono un adeguato livello di professionalità.



Nell'Area 2 vi è lo "Specialista tecnico/amministrativo", par. 193, che, in possesso di adeguate competenze tecniche e/o amministrative svolge, con autonomia operativa e in via continuativa, compiti di notevole contenuto professionale nell'ambito di direttive di massima.

Si osserva che la distinzione tra le categorie va effettuata avuto riguardo:

a. alla posizione organizzativa e funzionale del lavoratore che nella categoria superiore deve essere *di preposizione a funzioni di rilevante importanza e di responsabilità e di apporto significativo al fine del raggiungimento degli obiettivi aziendali*;

b. al bagaglio di conoscenze richieste in relazione all'attività svolta che nella categoria superiore postula *elevata competenza professionale per la soluzione di problemi di notevole complessità*;

c. ai contenuti di autonomia dell'attività che nel superiore inquadramento comporta *ampi margini di discrezionalità ed autonomia sulla base delle direttive della direzione di settore*.

Significativamente, per l'Area professionale 3 è richiesta una adeguata conoscenza tecnica ovvero teorico-pratica con mera autonomia operativa nell'ambito di direttive di massima.

Le figure, poi, all'interno della stessa area professionale appartenenti alla stessa area operativa o ad aree operative diverse hanno, per espressa previsione contrattuale, contenuti professionali fra loro, di norma, equivalenti.

Tenuto conto dei cennati tratti differenziali, occorre verificare il contenuto delle mansioni concretamente svolte dalla ricorrente per accertare, sulla base del materiale probatorio acquisito al giudizio, se esse siano stabilmente riconducibili al superiore inquadramento rivendicato.

Innanzitutto, deve ritenersi pressochè pacifico, oltre che documentato e non contestato dalla difesa della convenuta, che la ricorrente, dal 2007, è stata addetta alla predisposizione del Programma di esercizio, in collaborazione con il responsabile dell'Unità di appartenenza, avvalendosi dell'attività di altri cinque dipendenti dello stesso ufficio; in aggiunta la ricorrente si è occupata anche della cd. vestizione dei turni dei conducenti di linea, ossia di abbinare gli autisti in servizio agli orari delle corse previsti nel Programma di esercizio.

Come è stato rilevato dalla difesa della convenuta, il nucleo della controversia è stabilire se tale attività lavorativa possa integrare *«lo svolgimento, con elevato grado di competenza tecnica e/o gestionale-organizzativa, di funzioni di rilevante importanza e responsabilità al fine del raggiungimento degli obiettivi aziendali»*, secondo la declaratoria generale dell'Area Professionale 1[^], inerente le mansioni gestionali e professionali, in cui la ricorrente pretende di essere inquadrata, piuttosto che *«lo svolgimento di funzioni richiedenti adeguate conoscenze tecniche e teorico-pratiche, anche coordinando e controllando l'attività di altri lavoratori, sulla base di*



procedure e direttive di massima, con un'autonomia circoscritta nelle attività specifiche dell'area operativa di appartenenza» (in questo caso l'Area operativa Amministrazione e servizi), secondo la declaratoria generale dell'Area Professionale 3[^], in cui la stessa ricorrente è già inquadrata.

Orbene, ritiene il giudicante che la valutazione complessiva del materiale probatorio acquisito porti al convincimento di un elevato grado di professionalità della , come confermato anche del suo curriculum professionale precedente all'assunzione presso la convenuta; professionalità che, di certo, ha portato all'azienda un contributo più che valido per il raggiungimento degli obiettivi di efficace ed adeguata programmazione della funzione di esercizio in relazione alle esigenze dell'utenza ed alle caratteristiche del territorio.

Il teste . dipendente dell' con mansioni di coordinatore di esercizio, ha dichiarato che la ricorrente da circa 10 anni è responsabile della programmazione degli orari delle corse, nel senso che *“sulla base delle strategie stabilite insieme al superiore gerarchico, Ing. la ricorrente procede a stabilire gli orari giornalieri delle corse di linea”*; che, a tale fine, vi sono riunioni quasi giornaliere in cui si discutono le linee generali, alle quali partecipa anche il teste, sulla base delle quali la ricorrente redige gli orari delle corse.

Il teste ha, altresì, chiarito che, per effetto del progressivo decremento delle risorse, umane e strumentali, il Piano di programmazione da trimestrale/semestrale è divenuto un'attività caratterizzata da frequenza ben superiore ed impegnativa (ndr: *nel corso degli ultimi anni la programmazione degli orari avviene quasi ogni settimana*).

Significativamente, poi, il teste ha aggiunto che la ricorrente riceve dai coordinatori su strada le richieste relative alle necessità dell'utenza connesse, per esempio, a particolari orari e, quindi, *“raccolge tali dati e li confronta con i dati SAE, cioè dati relativi alla velocità degli automezzi e alla frequenza delle corse e, in base a tale confronto, sviluppa il nuovo orario. Gli orari, così come le modifiche vengono sottoposte al vaglio del che si limita a condividerle”*.

Quanto al rapporto con il personale addetto all'ufficio, il teste ha dichiarato che *“La ricorrente dà disposizioni al personale addetto al suo ufficio affinché si giunga all'elaborazione del programma di esercizio”*.

L'altro teste escusso, ing. , Responsabile dell'Unità Programmazione e Gestione Esercizio e diretto superiore gerarchico della ricorrente, dalla quale dipende l'ambito organizzativo al quale questa è addetta ha confermato che *“la ricorrente si occupa della progettazione degli orari e dei turni di lavoro degli autisti, nonché della progettazione degli orari delle linee”*.

Al pari del teste , ha dichiarato che *“sulla base di strategie condivise con me, circa la frequenza delle linee e l'ottimizzazione delle risorse umane e meccaniche”*, la ricorrente stessa *“programma gli orari delle linee e i turni di lavoro degli autisti, avvalendosi della collaborazione di 5 unità di personale addette all'ufficio ed utilizzando appositi software aziendali; ha, quindi, chiarito che “la*



ricorrente assegna a questi le commesse di lavoro e ne collaziona l'esito attraverso l'utilizzo di un software, ne controlla la congruità e la rispondenza agli obiettivi, affinché il lavoro sia utilizzabile per la gestione operativa".

L'ing. ha aggiunto pure che la ricorrente, in caso di sua assenza, a comprova delle competenze maturate, lo sostituisce nell'adeguamento dell'offerta di servizio alle richieste provenienti dagli Enti locali (ndr: *Intendo dire che, rispetto al piano operativo annuale, collegato ai contratti di servizio con il Comune di e la Città metropolitana, in quanto responsabile, ovvero, in mia assenza direttamente la ricorrente, riceviamo le proposte dai coordinatori di linee di adeguamento dell'offerta alle esigenze dell'utenza*).

Il ruolo "centrale" svolto dall'ing. emerge, poi, dalla dichiarazione del teste, nella parte in cui, ha dichiarato: *«Quindi, insieme, io e la ricorrente, valutiamo le modifiche da apportare. In alcuni casi la ricorrente propone delle modifiche da lei autonomamente valutate alla mia approvazione in via successiva»*.

Il teste ha, quindi, distinto, nell'ambito dell'attività svolta dall'istante che *«Oltre a queste variazioni di tipo quantitativo, vi sono variazioni qualitative, inerenti l'arco di esercizio della linea o i tempi di percorrenze delle corse, che la ricorrente definisce in maniera autonoma senza che io abbia al riguardo neppure un controllo successivo»*.

Circa il grado di autonomia, con riferimento ai turni del personale, l'ing. ha puntualizzato che, senza alcun intervento da parte sua, *«la ricorrente provvede alla loro formazione incrociando la durata del turno con gli orari di lavoro previsti normativamente per ciascuna categoria di autisti»*; che, ancora, *«La complessità della formazione del turno guida è data dalla necessità che l'insieme dei turni guida corrisponda all'orario complessivo giornaliero della linea e sia al contempo rispettoso dell'orario proprio di ciascuna categoria»*.

Quanto, infine, al programma di esercizio, il teste, dopo avere premesso che tale programma *«non rappresenta ovvero non è contenuto in un atto formale»*, ha precisato che, una volta elaborato, è la ricorrente stessa che *«provvede a comunicare tutte le variazioni ai soggetti interessati»*.

Orbene, le dichiarazioni testimoniali rese dai testi appaiono pienamente affidabili, in quanto provviste di congrua linearità, di sufficiente coerenza logica, di adeguata precisione in ordine all'elemento essenziale della deposizione, atteso che eventuali deficienze su elementi di contorno, relativamente ai quali appaia ragionevole l'ipotesi che il teste sia caduto in errore di percezione o di ricordo, non fanno perdere la deposizione di obiettiva credibilità per ciò che attiene l'elemento centrale.

Va, inoltre, evidenziato che risulta quanto meno contraddittoria la linea difensiva della parte convenuta che, pur avendo liberamente indicato quale unico teste a proprio supporto l'ing. , poi, valutando il segno della sua deposizione, ne faccia valere l'inattendibilità perché lo stesso potrebbe giovare delle dichiarazioni rese in questa sede ai suoi personali fini nel giudizio in cui rivendica una qualifica superiore.



Ciò posto, in base alle testimonianze rese, complessivamente valutate, risulta che la ricorrente, nel periodo indicato in ricorso, ha concretamente posto in essere, in autonomia e *con elevato grado di competenza tecnica e/o gestionale-organizzativa, funzioni di rilevante importanza e responsabilità al fine del raggiungimento degli obiettivi aziendali*, compiti che, come si è detto, caratterizzano le mansioni superiori del livello rivendicato.

Peraltro, il prolungato affidamento di mansioni superiori (circa 10 anni) – che non può per logica rispondere ad alcuna esigenza temporanea - conduce, poi, a parere del giudicante, al convincimento circa una implicita valutazione da parte del datore di lavoro di un giudizio di idoneità della istante all'espletamento di siffatte mansioni, corroborato anche dal giudizio in tal senso da parte dei suoi diretti superiori (v. deposizione del teste) e risponde, quindi, a quell'esigenza di assicurare che il servizio pubblico sia svolto da personale idoneo anche senza prova selettiva, come richiesto dalla giurisprudenza dianzi citata, ai fini del riconoscimento del diritto al superiore inquadramento.

In definitiva, va dichiarato il diritto dell'istante all'inquadramento nell'Area professionale 3, con qualifica di di capo unità organizzativa amm./tecnica (parametro 230) a decorrere da dicembre 2007 e al conseguente trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto svolte, emolumenti da quantificarsi, nei limiti della prescrizione quinquennale.

Non si ritiene, invero, potere aderire alla soluzione proposta dalla difesa della parte ricorrente (v. note difensive depositate in data 10-2-2017), in ordine all'incidenza delle modifiche poste all'art. 18 St. Lav. ad opera della legge 92/2012, sul termine di decorrenza della prescrizione.

La formulazione dell'art. 18 dopo la novella del 2012, seppure restringendo le ipotesi di reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo, rappresenta pur sempre un regime di tutela forte rispetto alla tutela meramente obbligatoria di cui alla l. 604/66, che consente di ritenere ancora validi i principi giurisprudenziali in tema di dies a quo di decorrenza della prescrizione.

A ciò deve aggiungersi che la possibilità della reintegra è stata dalla legge del 2012 circoscritta a determinate fattispecie ma non eliminata del tutto. Anzi, a ben vedere, è stata mantenuta proprio con riferimento alle ipotesi che potrebbero essere indice di un uso distorto da parte del datore di lavoro della facoltà di esercitare il recesso, così mettendo a riparo il lavoratore dal timore di fare valere le proprie ragioni in costanza di rapporto, quale conseguenza della diminuita resistenza di stabilità del rapporto.

Pertanto, considerato che il primo atto interruttivo idoneo è il reclamo gerarchico dell'11-9-2013, risultano prescritti i crediti retributivi maturati nel quinquennio anteriore, ovverosia fino all'11-9-2008.

Per il resto, avuto riguardo alle contestazioni di parte convenuta, va rilevato che nulla è richiesto a titolo di CAU C e, per le restanti indennità (CAU, APA, SMF e TDR98), dalla documentazione in atti, risulta che si tratta di istituti retributivi previsti



per tutti i profili professionali, seppure in diversa misura; quindi già riconosciuti alla ricorrente che ne rivendica unicamente la parametrizzazione al livello superiore.

E' corretto, invece, che nulla spetti a titolo di indennità quadri, poiché nulla è allegato a tale titolo.

Per la quantificazione, possono essere, utilizzati i conteggi depositati da parte ricorrente in data 3-4-2017, sulla base dei rilievi che precedono, che risultano elaborati facendo corretto uso delle tabelle salariali del CCNL e che non sono stati oggetto di contestazione alcuna da parte della convenuta.

La convenuta va, quindi, condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 74 612,77.

Sugli importi dovuti da intendersi al lordo delle ritenute di legge ex art. 429, 3 co. c.p.c., si applicano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata in base agli indici calcolati dall'ISTAT.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vengono poste a carico di parte convenuta in base al principio della soccombenza.

P.Q.M.

il giudice, rigettando ogni contraria istanza, così decide: 1) dichiara il diritto della ricorrente all'inquadramento nell'Area 1, profilo professionale Capo unità organizzativa amm./tecnica (par. 230) dal mese di dicembre 2007 ed alle conseguenti differenze retributive a decorrere dal mese di settembre 2008; 2) condanna, per l'effetto, l' a pagare in favore della ricorrente la somma di euro 74 612,77 oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalle singole scadenze al soddisfo; 3) condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi euro 6800,00, comprensiva di spese forfettarie, oltre € 259,00 a titolo di rimborso contributo unificato, oltre IVA e CPA secondo legge.

Così deciso in data 11/05/2017 .

il Giudice
Dott. Giovanna Picciotti

